



COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO  
Provincia di Pavia

COPIA

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Numero 14 Del 16-02-21

**Oggetto:** APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI  
PERSONALE 2021/2023

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di febbraio alle ore 14:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

CAPITTINI NICCOLO'	SINDACO	P
BECCARIA AMBROGIA	VICE SINDACO	A
Rossanigo Luigi	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor CAPITTINI NICCOLO' in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Signor Dott. MARIANO CINGOLANI

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		

**PARERE:** Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato  
F.to CINGOLANI MARIANO

**PARERE:** Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari  
F.to Montini Serena

## LA GIUNTA COMUNALE

**Visti** i prescritti pareri favorevoli, inseriti nella deliberazione in frontespizio, espressi dai responsabili dei servizi interessati alla presente, ai sensi dell'art. 49 del T.U.L.C.P. 18-08-2000 n. 267;

**Preso atto** che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

**Richiamato** l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

**Dato atto** che per consolidato orientamento di varie sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti e con riferimento all'art. 3, comma 6 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 114/2014, non sono soggette a limitazioni di capacità assunzionale le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla L. 68/1999 nel limite della quota d'obbligo;

**Visto** l'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 ed il D.M. attuativo del 17/03/2020 che dispongono le nuove capacità assunzionali per gli enti locali da applicare a decorrere dal 20/04/2020;

**Considerata** la necessità di approvare il piano del fabbisogno del personale per il periodo 2021/2022/2023;

**Richiamata** la deliberazione di G.C. n. 106 del ad oggetto "Aggiornamento del Piano triennale del fabbisogno di personale 2020/2022" con la quale;

- veniva aggiornato il piano triennale del fabbisogno di personale 2020/2022 da ultimo modificato con deliberazione n. 24 del 30/03/2020, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni, per attivare le procedure per il reclutamento di nuovo personale a tempo indeterminato dal 01/01/2021, mediante scorrimento di graduatoria concorsuale, per garantire l'erogazione di servizi essenziali per la collettività, quali i Servizi Demografici (Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale), in considerazione del pensionamento dell'attuale addetto, che avverrà a decorrere dal 04/04/2021, e del diritto dello stesso alla integrale fruizione delle ferie maturate e non godute;
- si stabiliva di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 3, co. 8 della L. 56/2019, di non svolgere le procedure previste dall'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 al fine di accelerare il processo di sostituzione del dipendente pensionando addetto ai Servizi Demografici;

**Ritenuto** di confermare quanto stabilito con la citata deliberazione e richiamato al paragrafo precedente;

**Ricordato** che questo ente:

- ha rispettato i vincoli del pareggio di bilancio per l'anno 2019;
- ha rispettato il limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii.;

**Visto** il programma triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 predisposto a seguito di attenta valutazione:

- a) del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

**Atteso** in particolare che, a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, D.Lgs. n. 165/2001, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2021 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

**Dato atto** che con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 17/11/2020 è stato approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive;

**Considerato:**

- che la spesa potenziale massima derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di personale corrisponde alla media del triennio 2011/2013 e precisamente ad € 468.833,33 al netto delle componenti escluse, così come determinata ai sensi dell'art. 1, comma 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i.;
- che ai sensi dell'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e del D.M. attuativo del 17/03/2020 il Comune di Pieve del Cairo si colloca al di sotto del valore soglia stabilito dall'art. 4, co. 1 del citato D.M. per i comuni della fascia di appartenenza (da 1.000 a 1.999 abitanti), come da prospetto allegato C;

**Dato atto** che in virtù di quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 17/03/2020 i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia possono in alternativa:

- co. 1: in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1;
- co. 3: per il periodo 2020-2024, possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

**Richiamato** l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

**Considerato** pertanto che, con riferimento al triennio 2021/2023, si verificheranno le cessazioni di personale di cui all'allegato A);

**Dato atto** che nel piano occupazionale 2021-2023 si prevedono le assunzioni dettagliate nell'allegato B);

**Dato atto che:**

- questo ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999;
- questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente; - l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

**Considerato** che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

**Atteso** che si procederà all'attuazione delle singole previsioni del presente piano previa verifica del rispetto di tutti i vincoli stabiliti dalle varie norme limitative al tempo vigenti e della perdurante copertura finanziaria;

**Visti:**

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato e integrato dal D.Lgs. 75/2017;
- il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

**Acquisito** l'allegato parere favorevole dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria;

Con voti unanimi favorevoli, espressi ai sensi di legge,

### **DELIBERA**

1. **Di prendere atto** delle cessazioni di personale del triennio 2021/2023, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (**allegato A**);
2. **Di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa, il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il periodo 2021-2023 quale parte integrante e sostanziale (**allegato B**);
3. **Di dare atto che:**
  - il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 1 9, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
  - l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e

- seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90;
- la spesa potenziale massima derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni corrisponde alla media del triennio 2011/2013 e precisamente ad € 468.833,33 al netto delle componenti escluse, così come determinata ai sensi dell'art. 1, comma 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i. e in riferimento alla circolare del MEF 9/2006;
  - che ai sensi dell'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e del D.M. attuativo del 17/03/2020 il Comune di Pieve del Cairo si colloca al di sotto del valore soglia stabilito dall'art. 4, co. 1 del citato D.M. per i comuni della fascia di appartenenza (da 1.000 a 1.999 abitanti);
4. **Di prendere atto** delle facoltà assunzionali per gli anni 2021 - 2023 e del rispetto dei limiti di spesa, di cui al prospetto di calcolo dei limiti di spesa per nuove assunzioni a tempo indeterminato quale parte integrante e sostanziale (**allegato C**);
  5. **Di dare atto**, infine, che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
  6. **Di dare atto** che prima di procedere alle previste assunzioni, dovrà essere verificato e attestato il rispetto di tutti i vincoli, limite e parametri previsti dalle normative vigenti di cui alle premesse e della perdurante copertura finanziaria;
  7. **Di pubblicare** il presente Piano Triennale dei Fabbisogni in "Amministrazione trasparente" nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto a tempo indeterminato" di cui all'art.16 del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
  8. **Di trasmettere** il presente Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021/2023 alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei Fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art.6-ter del D. Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. n.75/2017;
  9. **Di demandare** al Responsabile competente gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.
  10. **Di comunicare** la presente deliberazione alle Organizzazioni Sindacali;

### SUCCESSIVAMENTE

Con voti unanimi favorevoli, espressi ai sensi di legge, stante l'urgenza di provvedere

**Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to CAPITTINI NICCOLO'

il Segretario  
F.to Dott. MARIANO CINGOLANI

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno , ai sensi dell'art.124 del T.U.L.C.P. n. 267/2000 per rimanervi 15 giorni consecutivi

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott. Mariano Cingolani

---

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 16-02-21 .

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott. Mariano Cingolani

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio  
Dott. Mariano Cingolani

## PIANO FABBISOGNO DI PERSONALE 2021/2023

### CESSAZIONI PREVISTE PER ANNO 2021

Cat.	Profilo professionale da coprire	Settore e/o Servizio	PT/FT	Data cessazione
				Causale
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	Servizi Demografici	FT	03 aprile 2021
				Dimissioni con diritto a pensione

### CESSAZIONI PREVISTE PER ANNO 2022

Cat.	Profilo professionale da coprire	Settore e/o Servizio	PT/FT	Data cessazione
				Causale
//	//	//	//	//
				//

### CESSAZIONI PREVISTE PER ANNO 2023

Cat.	Profilo professionale da coprire	Settore e/o Servizio	PT/FT	Data cessazione
				Causale
//	//	//	//	//
				//

## PIANO FABBISOGNO DI PERSONALE 2021/2023

### ASSUNZIONI PREVISTE PER ANNO 2021

Cat.	Profilo professionale da coprire	Settore e/o Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento
				Data assunzione
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	SERVIZI DEMOGRAFICI	FT	Scorrimento graduatoria concorsuale <u>senza previo esperimento della procedura di mobilità volontaria di cui all'art. 30 ai sensi della L. 56/2019, art. 3 co. 8 e previo esperimento della procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell'art. 34-bis del d.Lgs. n. 165/2001</u>
				CONCLUSO
				1 febbraio 2021

**ASSUNZIONI PREVISTE PER ANNO 2022 = NESSUNA NUOVA ASSUNZIONE**

**ASSUNZIONI PREVISTE PER ANNO 2023 = NESSUNA NUOVA ASSUNZIONE**

**CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALI (ART. 33, CO. 2, D.L. 34/2019 – D.M. 17/03/2020)****1) Individuazione del valore soglia – art. 4, co. 1 e art. 6; tabelle 1 e 3**

COMUNE DI	PIEVE DEL CAIRO
POPOLAZIONE	1782
FASCIA	b)
VALORE SOGLIA PIU' BASSO	28,6%
VALORE SOGLIA PIU' ALTO	32,6%

**2) Calcolo rapporto spesa di personale su entrate correnti – art. 2**

	IMPORTI		DEFINIZIONI
Spesa di personale rendiconto 2019		348.377,99	Art. 2, co. 1, lett. a)
Entrate correnti rendiconto 2017	1.506.894,16	4.414.933,52	Art. 2, co. 1, lett. b)
Entrate correnti rendiconto 2018	1.365.142,94		
Entrate correnti rendiconto 2019	1.542.897,42		
Media del triennio		1.471.644,84	
FCDE previsione assestata 2019		68.908,66	
= (4.609.864,24/3-68.908,66)		1.402.736,18	
<b>Rapporto spesa di personale/entrate correnti</b>		<b>24,82</b>	

**3) Raffronto % Ente con valore soglia tabella 1**

Caso A: Comune con % al di sotto del valore soglia più basso

	IMPORTI	RIFERIMENTO D.M.
SPESA DI PERSONALE 2019	348.173,99	Art. 4, co. 2
SPESA MASSIMA DI PERSONALE (1.467.712,75*28,6%)	401.182,55	

Incremento annuo massimo della spesa di personale 2021-2023 ai sensi dell'art. 5, co. 1 DM 17/03/2020 (percentuali di aumento consentite sulla spesa di personale 2018, secondo la definizione dell'art. 2 del DM 17/03/2020)

FASCIA	POPOLAZIONE	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
b	1000-1999	29,00%	33,00%	34,00%

**4) Calcolo capacità assunzionale ai sensi del D.M. 17/03/2020 (art. 5, co. 1) e verifica rispetto limite di spesa**

	ANNO 2021		ANNO 2022	ANNO 2023
CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE	VALORI	RIFERIMENTO D.M.		
SPESA DI PERSONALE ANNO 2018	341.786,78	Art. 5, co. 1	341.786,78	341.786,78
% DI INCREMENTO	29,00%		33,00%	34,00%
INCREMENTO ANNUO	99.118,17		112.789,64	116.207,51

Controllo limite (la spesa di personale dell'anno, comprensiva della capacità assunzionale consentita, non può superare la spesa massima determinata ai sensi dell'art. 4, co. 1 DM 17/03/2020 = 401.182,55):

	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
SPESA DI PERSONALE EFFETTIVA DA BILANCIO DI PREVISIONE (inclusa spesa per nuove assunzioni previste nell'allegato C)	377.078,92	343.500,00	343.500,00
SPESA MASSIMA DI PERSONALE	401.182,55	401.182,55	401.182,55

**VERIFICA RISPETTO LIMITE DI SPESA DI PESONALE – ART. 1, CO. 557-QUATER, L. 296/2006**

Ricordato che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, co. 557-quater, della L. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014, è pari ad € 468.833,33, si evidenzia nella tabella seguente il rispetto del citato limite di spesa di personale per il triennio 2021-2023:

	VALORE MEDIO TRIENNIO 2011-2013	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Macroaggregato 101		377.940,00	339.000,00	339.000,00
Macroaggregato 102		4.500,00	4.500,00	4.500,00
Macroaggregato 103		25.620,00	24.000,00	24.000,00
Totale macroaggregati		408.060,00	367.500,00	367.500,00
Spese escluse		5.720,00		
Totale	468.833,33	402.340,00	367.500,00	367.500,00

**COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO (PV)**

**VERBALE n. 2 del 10/02/2021**

Il giorno 10 del mese di febbraio dell'anno 2021, alle ore 12,00, in osservanza delle disposizioni emergenziali dirette a combattere il virus Covid-19, si è riunito in collegamento telefonico il Revisore dei Conti con la signora Serena Montini, Responsabile dell'Area Finanziaria – Tributi, dopo aver esaminato la documentazione inviata a mezzo mail in data 09 febbraio 2021.

**Oggetto: Parere del Revisore dei Conti sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale recante per argomento "APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021 - 2023"**

Accertato che ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che, i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;

Dato atto che

- in attuazione a quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, con Decreto dell'8.05.2018, il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni", nel quale si definisce la dotazione organica quale "spesa potenziale massima" previsto dalla normativa vigente;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita" il quale delinea, come definito dal D.M. 17 marzo 2020, diversamente dal passato, il concetto di "capacità assunzionale", non più sul meccanismo del turn-over, ma sulla sostenibilità della spesa di personale sulle entrate correnti;
- il D.M. 17 marzo 2020, per la definizione della "sostenibilità finanziaria" della spesa di personale, individua dei valori soglia che l'Ente è chiamato a rispettare, valori differenziati per fascia demografica, e determinati dal rapporto tra la spesa complessiva del personale, al loro degli oneri riflessi a carico dell'Ente, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati;

Visto l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento

della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio");

Richiamate:

- la deliberazione n. 49 del 18.09.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si definiva il fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022;
- la deliberazione n. 24 del 30.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, di ridefinizione del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022;
- la deliberazione n. 106 del 30.11.2020, esecutiva ai sensi di legge, di aggiornamento del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022;

Vista la proposta di deliberazione di G.C. allegata con la quale si definisce la programmazione del fabbisogno del personale triennio 2021/2023, confermando di fatto quanto stabilito con le citate deliberazioni, in particolare per attivare la procedura di reclutamento di una nuova unità di personale a tempo indeterminato dal 01/01/2021 per garantire l'erogazione di servizi essenziali per la collettività quali servizi demografici, in considerazione del pensionamento dell'attuale addetto a decorrere dal 04/04/2021;

Preso atto che:

- le assunzioni previste con l'aggiornamento proposto, e la relativa dotazione organica, rispettano il limite di spesa potenziale massima, come previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;
- è rispettato il rapporto tra la spesa complessiva di personale dell'ente e la media entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, così come stabilito dal D.M. 17 marzo 2020, attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019;
- che il Piano triennale dei fabbisogni di personale è compatibile con le disponibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, e troverà copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023;

Dato atto ciò, il Revisore ha accertato che la programmazione del fabbisogno di personale, per triennio 2021/2023:

- è improntata al rispetto del principio di contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale di cui all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006 n. 96 come modificato dal D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, garantendo il contenimento delle spese di personale effettuato con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore del D.L. 90/2014 (anni 2011/2012/2013);

- è stata definita secondo i nuovi parametri di sostenibilità finanziari come disposto dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, dal D.M. 17.3.2020 e dalla Circolare Interministeriale del 13.05.2020;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Responsabili competenti, ai sensi degli articoli 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Tutto ciò premesso**

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale in oggetto.

La riunione termina alle ore 13,10 mediante stesura, lettura ed approvazione del presente verbale che sarà sottoscritto ed inviato all'Ente.

Legnano (MI), lì 10 febbraio 2021

IL REVISORE DEI CONTI

Dr. Alberto Porta (Firmato digitalmente)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.